# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2880

# DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
**(DELLE FAVE)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
**(REALE ORONZO)**

COL MINISTRO DEL BILANCIO
**(PIERACCINI)**

COL MINISTRO DELLE FINANZE
**(TREMELLONI)**

COL MINISTRO DEL TESORO
**(COLOMBO EMILIO)**

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
**(LAMI STARNUTI)**

—

## Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati

***Seduta del 15 dicembre 1965***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che si propone provvede alla costituzione di un Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità di anzianità agli impiegati nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego.

Il Fondo di garanzia sostituisce il Fondo di accantonamento delle indennità medesime istituite con regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge, con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, che faceva obbligo ai datori di lavoro di accantonare, alla fine di ogni anno, l'importo delle indennità corrispondenti al periodo di anzianità maturata dagli impiegati dipendenti.

Data la rilevante entità delle somme che le aziende avrebbero dovuto accantonare in rapporto alle anzianità maturate alla data di emanazione del decreto 8 gennaio 1942, l'articolo 8 del decreto medesimo concedeva ai datori di lavoro la facoltà di rateizzazione entro un quinquennio, salvo un periodo più lungo da determinarsi dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per le corporazioni, ma che in ogni caso non poteva superare complessivamente i 15 anni.

Gli avvenimenti succedutisi dopo l'8 settembre 1943 resero impossibile la regolarizzazione della situazione delle aziende verso il Fondo, diverse delle quali avevano presentato la domanda per l'esonero dell'iscrizione al Fondo per aver già precedentemente costituito, o intendendo costituire, in base alla facoltà accordata dall'articolo 6 dello stesso decreto 8 gennaio 1942, n. 5, speciali istituzioni

previdenziali presso le quali effettuare i rispettivi accantonamenti.

In seguito, l'aumentata misura delle retribuzioni, verificatasi nell'immediato periodo postbellico, rese gravosi gli adempimenti da parte delle aziende ed il Governo prima e il Parlamento poi, nell'intento di evitare che le aziende stesse fossero poste in crisi finanziaria per il versamento delle somme dovute al Fondo, hanno disposto, con appositi provvedimenti, la sospensione dei versamenti in questione.

Non potendosi pensare ad una soppressione pura e semplice del sistema stabilito dalla legge 8 gennaio 1942, n. 5, si è provveduto a studiare una riforma del sistema stesso che, evitando il peso dell'accantonamento, salvaguardasse però gli interessi della categoria impiegatizia.

In tale intento il Governo nel 1949 ebbe a presentare al Parlamento un disegno di legge che attuava detta riforma, ma che non poté essere approvata dagli organi legislativi prima del termine della legislatura. Lo stesso disegno di legge, ripresentato nel corso delle successive legislature, non conseguì in tempo l'approvazione da parte del Parlamento, per cui si rende necessaria la ripresentazione nell'attuale legislatura.

Il disegno di legge prevede la sostituzione del Fondo indennità impiegati di cui alla legge 8 gennaio 1942, n. 5, con un Fondo di garanzia delle indennità medesime per i casi di insolvenza o di inadempienza da parte del datore di lavoro.

La ragione economica della riforma si riporta alla inopportunità di sottrarre all'impiego nella produzione le ingenti somme che dovrebbero essere accantonate ai sensi della legge del 1942, le quali, mentre lasciate nella disponibilità del datore di lavoro facilitano l'assestamento e lo sviluppo delle imprese, se invece sottratte, aggraverebbero la situazione delle industrie per il depauperamento finanziario delle aziende.

Dai calcoli effettuati, e che naturalmente non possono che essere di larga approssimazione a causa della diversità delle retribuzioni, le quali variano da settore a settore e all'interno del settore fra categoria e categoria e infine da regione a regione, si ritiene di valutare l'ammontare delle indennità da accantonare ai sensi della legge del 1942 nella somma di 1.400 miliardi.

A tal fine sono stati presi per base del calcolo numerico degli impiegati del settore privato i dati rilevati dal servizio statistico dell'I.N.P.S. e dagli altri enti interessati e si è calcolato che il numero degli impiegati dei settori soggetti all'applicazione della legge del 1942, sia approssimativamente il seguente: industria 500.000; commercio 350.000; credito 135.000; assicurazione 25.000; servizi tributari appaltati 25.000; agricoltura 14.000.

Calcolando una retribuzione media di lire 130.000 per l'industria; lire 77.000 per il commercio; lire 200.000 per il credito; lire 180.000 per l'assicurazione; lire 130.000 per i servizi tributari appaltati; lire 93.000 per l'agricoltura;

e quindi una indennità di anzianità per anno pari all'ultima retribuzione e che nel caso deve ritenersi quella media sopra riportata per cui si ha: lire 200.000 per l'industria; lire 77.000 per il commercio; lire 150.000 per il credito; lire 180.000 per l'assicurazione; lire 130.000 per i servizi tributari appaltati; lire 93.000 per l'agricoltura;

e computando un'anzianità media di anni 10 per l'industria; 10 per il commercio; 14 per il credito e l'assicurazione; 15,8 per i servizi tributari appaltati; 7,5 per l'agricoltura;

si ha il seguente quadro approssimativo degli oneri per l'indennità di anzianità:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Industria . . . . . | 500.000 × 130.000 × 10 | L. | 650.000.000.000 |
| Commercio . . . . . | 350.000 × 77.000 × 10 | » | 269.500.000.000 |
| Credito . . . . . | 135.000 × 200.000 × 14 | » | 378.000.000.000 |
| Assicurazione . . . . . | 25.000 × 180.000 × 14 | » | 63.000.000.000 |
| Servizi tributari appaltati . . . . . | 25.000 × 130.000 × 15,8 | » | 51.350.000.000 |
| Agricoltura . . . . . | 14.000 × 93.000 × 7,5 | » | 9.765.000.000 |
| | TOTALE . . . | L. | 1.421.615.000.000 |

E poiché si calcola che tra il Fondo, le polizze di assicurazione e gli accantonamenti già effettuati dalle aziende presso apposite istituzioni previdenziali siano stati accantonati circa 20 miliardi, resterebbero ancora da accantonare oltre 1.400 miliardi.

Le une e le altre somme, ove fossero sottratte alla disponibilità delle aziende interes-

sate, rappresenterebbero un depauperamento dei mezzi finanziari delle stesse da intaccare la potenzialità produttiva delle medesime.

Per cui appare preminente l'esigenza che al fine di mantenere le più larghe possibilità di sviluppo all'industria, i settori produttivi non siano aggravati di oneri che non appaiono assolutamente indilazionabili.

In realtà, il vero problema non sembra tanto quello di accantonare materialmente le somme destinate ad adempimenti futuri, quanto di dare al lavoratore la garanzia per le indennità di anzianità che gli siano dovute al momento del suo abbandono dell'azienda.

L'originario progetto del 1949 limitava l'intervento del Fondo ai soli casi di fallimento o di liquidazione coatta dell'azienda. A tal riguardo fu osservato che, se esso dava una garanzia rassicurante per i casi di insolvenza del datore di lavoro, restavano fuori della garanzia tutti quei casi in cui, pur non essendovi contestazione sul diritto all'indennità, il datore di lavoro però non adempia alla corresponsione.

A queste situazioni la legge 8 gennaio 1942 soccorreva disponendo che in tal caso l'impiegato potesse rivolgersi al Fondo e questo era tenuto al pagamento dell'indennità insoluta entro 15 giorni dalla richiesta (articolo 10).

L'esigenza di completare l'impostazione originaria assumeva evidente rilievo ed interesse in rapporto alla legittima istanza dei lavoratori che il nuovo Istituto rappresentasse una garanzia sostanzialmente equivalente a quella fornita dalla legge 8 gennaio 1942, la quale, con l'accantonamento materiale delle indennità con la norma del dianzi citato articolo 10, dava all'impiegato una garanzia reale e completa del suo diritto.

Tale esigenza viene soddisfatta nel disegno di legge odierno mediante l'ampliamento della sfera di intervento del Fondo anche ai casi di mancato pagamento dell'indennità da parte del datore di lavoro e conferendo al Fondo il diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

Con questa estensione il nuovo istituto offre garanzie altrettanto complete ed efficienti quanto quelle della legge 8 gennaio 1942, evitando per contro le ripercussioni dannose derivanti dal sistema dell'accantonamento materiale delle indennità.

È tuttavia da precisare che il nuovo sistema non esclude in modo assoluto la forma dell'accantonamento della vecchia legge del 1942, ma lo ammette come forma facoltativa ove il datore di lavoro preferisca l'accantonamento al sistema di garanzia.

L'ammissione di tale facoltà è parsa consigliabile dal fatto che, pure in periodo di sospensione dell'obbligo degli accantonamenti delle indennità molti datori di lavoro hanno continuato a versare le indennità al Fondo e altri vi si sono addirittura iscritti nel corso stesso del periodo di sospensione, come si evidenzia dalla massa degli accantonamenti effettuati che è salita da lire 5 miliardi nel 1948 a lire 20 miliardi nel 1963. Il che fa intendere che il sistema dell'accantonamento trova ancora qualche preferenza che sarebbe ingiustificato ed inopportuno sacrificare.

* * *

Le linee fondamentali del progetto sono costituite dai seguenti criteri:

1) *Compiti del Fondo.*

L'intervento del Fondo si esercita nei seguenti casi:

*a*) corresponsione diretta dell'indennità di anzianità in caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'azienda;

*b*) corresponsione di una indennità integrativa pari alla differenza fra l'anzianità di servizio effettiva e quella teorica di 10 anni nei casi di morte o di licenziamento per invalidità permanente;

*c*) intervento del Fondo in sostituzione del datore di lavoro e con diritto di rivalsa verso il medesimo per i casi in cui esso, pur non sussistendo contestazione sul diritto dell'impiegato, non provveda al pagamento dell'indennità dovuta.

2) *Soggetti.*

Al Fondo partecipano i datori di lavoro, nonché gli Enti pubblici per i quali il rapporto di lavoro per i propri dipendenti non sia regolato da leggi o regolamenti speciali, salvo le eccezioni seguenti:

*a*) i datori di lavoro che abbiano provveduto alla data di entrata in vigore della legge, ad accantonare l'intera indennità di anzianità presso istituzioni previdenziali o ad accantonamenti che garantiscano anche l'indennità integrativa, e quelli che abbiano stipulato o stipulino contratti di assicurazione che garantiscano le indennità predette;

*b*) gli istituti di credito e di assicurazione di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale e le Casse di risparmio, con l'obbligo, però, di corrispondere a proprio carico l'indennità integrativa;

*c*) altre aziende di credito e imprese assicuratrici che abbiano un patrimonio non inferiore a 500 milioni di lire.

Gli esoneri predetti sono concessi per la lettera *a*) in quanto vengono fatte al personale condizioni più complete di quelle del Fondo, e per le lettere *b*) e *c*) nella considerazione che detti Enti, per la loro organizzazione e per la loro posizione nell'economia del Paese, offrono garanzie tali da far escludere, di fatto, le ipotesi di fallimento o di liquidazione coatta.

Per le aziende esonerate l'indennità integrativa è a loro diretto carico.

3) *Finanziamento.*

Il finanziamento del Fondo è effettuato mediante il versamento, entro il 31 marzo di ogni anno, di un contributo percentuale sull'ammontare complessivo delle indennità di anzianità maturate, da determinarsi anno per anno in base al rendiconto economico di gestione dell'anno precedente.

Per il primo anno il contributo al Fondo è fissato dalla stessa legge nell'1 per cento dell'ammontare delle indennità maturate, e per il primo quinquennio la aliquota contributiva potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica.

* * *

Passando alla illustrazione delle norme tecniche del provvedimento, l'articolo 1 stabilisce la cessazione del Fondo di cui alla legge 8 gennaio 1942 e l'istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità di anzianità agli impiegati.

Lo stesso articolo ne determina i compiti che, come si è detto, abbracciano i casi di fallimento e di liquidazione coatta nonché di inadempienza del datore di lavoro; al Fondo fa carico inoltre la corresponsione dell'indennità integrativa per i casi di morte o di licenziamento per invalidità permanente dell'impiegato.

Il Fondo è gestito dall'Istituto nazionale delle assicurazioni che lo amministra a mezzo del proprio Consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un apposito Comitato nel quale sono rappresentate le categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori.

L'articolo 2 stabilisce il sistema di finanziamento che, come si è detto in precedenza, è alimentato da un contributo da determinarsi anno per anno a copertura dei pagamenti effettuati dal Fondo.

Tale contributo pertanto costituirà il solo onere che annualmente sopporteranno i datori di lavoro per il sistema di garanzia.

Tenuto conto che per il primo anno di applicazione il contributo viene stabilito nell'1 per cento e sulla base di un ammontare di indennità maturate di circa lire 1.400 miliardi, calcolando che gli esoneri possano ridurre l'ammontare delle indennità assicurabili col Fondo a lire 350 miliardi, si avrà un accantonamento di garanzia di 12,5 miliardi di lire.

Come già si è accennato il contributo è variabile in relazione all'andamento economico di gestione e pertanto potrà essere aumentato e diminuito a seconda dei risultati sfavorevoli o favorevoli della gestione.

Non è possibile fare previsioni sull'incidenza che i casi di insolvenza o di inadempienze dei singoli datori di lavoro (articolo 4) potranno avere sull'esercizio del Fondo di garanzia dipendendo il fenomeno per un verso dall'avvedutezza dell'imprenditore nella conduzione della sua impresa e dai riflessi della congiuntura economica generale, dall'altro da fattori dipendenti dal comportamento degli individui.

Su questo ultimo aspetto le maggiori preoccupazioni investono il fenomeno dei casi di rifiuto del datore di lavoro a liquidare l'indennità spettante all'impiegato, essendo evidente che, ove l'intervento del Fondo in siffatta ipotesi non fosse accompagnato da sanzioni che costituiscano un efficace remora alla inadempienza, il fenomeno dell'inadempienza potrebbe essere aggravato ed addirittura originato dal calcolo della convenienza finanziaria da parte del datore di lavoro, fra gli aggravi conseguenti alla morosità e i maggiori vantaggi che potrebbe invece ricavare dalla disponibilità delle somme relative alle indennità da liquidare.

A tale pericolo soccorre la norma dell'ultimo comma dell'articolo 27 stabilendo che ove il datore di lavoro non corrisponda l'indennità di anzianità dovuta è tenuto a rimborsare il Fondo delle somme da questo pagate in sua sostituzione aumentate dell'indennità di mora nella misura del 7 per cento, e di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dell'indennità non corrisposta, e comminando l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila.

L'ultimo comma dell'articolo 2 riproduce la norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5.

L'articolo 3 riguarda le denuncie dei datori di lavoro, mentre l'articolo 4 regola il

pagamento dell'indennità nei casi di insolvenza del datore di lavoro.

Il Fondo di garanzia è tenuto a pagare direttamente all'impiegato o agli aventi diritto in caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'azienda, le indennità di anzianità spettanti sempre però che l'impiegato o i suoi aventi diritto abbiano provveduto alle incombenze di legge per la tutela del loro credito. Per i pagamenti delle indennità di anzianità nei casi di rifiuto del datore di lavoro alla loro corresponsione, è stabilita una procedura cautelativa che richiede come primo atto la diffida da parte dell'impiegato o degli aventi diritto al datore di lavoro e trascorsi 15 giorni, è ammessa la richiesta al Fondo, il quale, ove non sussista contestazione nel merito, deve liquidare l'indennità insoluta entro 30 giorni dalla richiesta.

In tutti i casi il pagamento viene effettuato previa detrazione delle somme eventualmente pagate dal datore di lavoro. Ad evitare atti che siano preordinati a danno del Fondo, viene esclusa dal pagamento la parte di indennità che si riferisce ad aumenti di retribuzione intervenuti da meno di un anno rispetto alla data di cessazione del rapporto di impiego, sempre che gli aumenti stessi non siano dovuti a disposizioni di legge o di contratto collettivo o di norme equiparate.

Il Fondo è surrogato all'impiegato o ai suoi aventi diritto nei diritti e privilegi verso il patrimonio del datore di lavoro per le somme pagate.

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 disciplinano l'indennità integrativa, la quale viene pagata direttamente dal Fondo in caso di morte o di licenziamento conseguente ad invalidità permanente dell'impiegato. L'indennità è dovuta quando l'impiegato non abbia compiuto i 10 anni di servizio, limitatamente, però, ai casi di morte dell'impiegato o di licenziamento del medesimo in dipendenza di sopraggiunta invalidita permanente. L'indennità è corrisposta anche se il decesso sia avvenuto entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di impiego, purché determinato da una delle cause che diano diritto all'indennità di anzianità.

Hanno diritto all'indennità integrativa, in caso di morte, il coniuge, i figli minori e, se viventi a carico, i figli maggiorenni, i genitori o altri parenti entro il secondo grado.

Sono equiparati ai figli gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati.

La ripartizione è fatta in parti eguali.

Se l'impiegato muore lasciando più di tre figli minori, l'indennità integrativa è aumentata nella misura corrispondente ad un anno per ogni figlio minore oltre il terzo; lo stesso aumento viene concesso nel caso di licenziamento per invalidità permanente.

L'indennità integrativa non spetta nel caso che l'impiegato non abbia compiuto sei mesi di servizio o abbia superato i 65 anni di età.

Il gruppo di articoli dal 12 al 17 prevede la possibilità di esonero dei datori di lavoro dall'iscrizione al Fondo di garanzia:

*a*) per i datori di lavoro che abbiano concluso c concludano contratti di assicurazione o di capitalizzazione che garantiscano in ogni caso, e quindi non per il solo caso di insolvenza, sia l'indennità di anzianità che l'indennità integrativa, purché i contratti in parola siano estesi alla totalità degli impiegati dipendenti dall'azienda (articoli 12-15);

*b*) per gli istituti di credito e di assicurazione di diritto pubblico, le banche d'interesse nazionale, le casse di risparmio ed altre aziende di credito e imprese assicuratrici che fra capitale versato e riserve patrimoniali abbiano un patrimonio non inferiore a 500 milioni di lire (articolo 16);

*c*) per i datori di lavoro che abbiano provveduto all'accantonamento presso apposite istituzioni previdenziali o di accantonamento, delle somme corrispondenti all'indennità di anzianità (articolo 17).

Gli esoneri in parola sono concessi per le lettere *a*) e *c*) in quanto vengono fatte al personale condizioni più complete di quelle del Fondo di garanzia e per la lettera *b*) nella considerazione che i detti enti per la loro organizzazione e per la loro posizione nella economia del Paese offrono per se stessi una garanzia di solvibilità assoluta.

Per quanto riguarda i contratti di assicurazione una innovazione rispetto al progetto del 1949 è rappresentata dall'articolo 12. Il precedente progetto prevedeva la possibilità di contratti di assicurazione che garantissero soltanto parzialmente le indennità di anzianità e disponeva che in tal caso le Aziende dovessero iscriversi al Fondo per le prestazioni che risultavano non garantite. L'ammissione di una siffatta facoltà non potrebbe non rivelarsi pericolosa in quanto permetterebbe la realizzazione delle più disparate formule assicurative, risultato più della iniziativa e dell'abilità del produttore che non espressione di una seria ed efficiente formula di garanzia per l'impiegato. Di fronte al disordine e agli inconvenienti che da una tale situazione deriverebbero è parso preferibile il criterio di limitare l'esonero ai soli contratti che assicurino la garanzia completa delle due indennità di anzianità e integrativa, e invece concedere

(articolo 13) la facoltà di ammortizzare entro un massimo di 15 annualità i premi afferenti all'intera indennità assicurativa, con l'obbligo, però, al datore di lavoro di iscriversi al Fondo durante il periodo di ammortamento per la parte di indennità non ammortizzata.

Altra disposizione nuova è quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 15 secondo cui ove il datore di lavoro abbia liquidato direttamente l'indennità di anzianità l'ente assicuratore può rimborsare al medesimo l'ammontare dell'indennità assicurata nell'importo corrispondente a quanto egli ha pagato all'impiegato o ai suoi aventi diritto.

Gli articoli 18, 19, 20, 21 dettano le condizioni cui debbono attenersi i datori di lavoro che preferiscano attuare in luogo della partecipazione al sistema di garanzia, l'accantonamento effettivo delle indennità presso il Fondo. A tal fine viene costituita, in seno al Fondo, una « gestione speciale » per l'accantonamento delle indennità di anzianità, con contabilità distinta. Gli accantonamenti devono corrispondere all'ammontare delle indennità maturate dagli impiegati, calcolate al 31 dicembre di ogni anno e i relativi versamenti devono essere eseguiti entro il 31 marzo successivo.

È, però, data facoltà al datore di lavoro di ammortizzare l'ammontare delle indennità maturate in 15 annualità di eguale importo così come previsto per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione. Alla detta gestione speciale passano gli accantonamenti dell'attuale Fondo di accantonamento.

Gli articoli 22 e 23 contengono disposizioni particolari in materia di imposte.

Così, sono esenti da imposte o tasse i versamenti effettuati al Fondo, agli Enti di assicurazione per i contratti stipulati a garanzia dell'indennita di anzianità e di quella integrativa e alle istituzioni previdenziali o di accantonamento, fatta eccezione, per quanto attiene all'imposta sulle assicurazioni, della parte di premio eccedente le prestazioni di legge. Sono altresì esenti da imposte o tasse gli atti e i contratti posti in essere dal Fondo per il raggiungimento dei fini della legge in esame.

Gli articoli 24 e 25 dispongono che sulle somme versate al Fondo non può esercitarsi alcun diritto o pretesa da parte dei creditori del datore di lavoro e che i crediti del Fondo verso il datore di lavoro per i contributi non corrisposti godono del privilegio stabilito per i contributi delle assicurazioni sociali.

L'articolo 26 stabilisce che le forme di investimento delle attività del Fondo saranno determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'articolo 27 stabilisce le penalità per le contravvenzioni agli obblighi imposti dalla presente legge.

Con l'articolo 28 viene disposto che il Fondo terrà gestioni distinte per settori di attività, mentre gli articoli 29 e 30 stabiliscono rispettivamente la composizione e la competenza del Comitato che collabora alla gestione del Fondo.

Il Comitato è costituito dai rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e dell'industria e commercio, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni che gestisce il Fondo e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. La composizione numerica è stata contenuta nel minimo in modo da evitare la formazione di un organismo pletorico e quindi di difficile funzionamento.

Le decisioni del Comitato in materia di ricorsi sono soggette a ricorso da parte dell'Istituto e degli interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 30 giorni dalla decisione salva in ogni modo la facoltà dell'azione davanti all'autorità giudiziaria (articolo 31).

Le funzioni di controllo sulla gestione del Fondo sono affidate al Collegio dei sindaci dell'Istituto gestore, integrato, per questo compito, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (articolo 32).

L'articolo 33 disciplina il pagamento delle indennità integrative per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 34 conferisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro e dell'industria e commercio, la facoltà di proporre le norme regolamentari che si rendessero eventualmente necessarie per il funzionamento del Fondo.

L'articolo 35 dispone che la vigilanza per l'applicazione della legge è affidata all'Ispettorato del lavoro, mentre gli articoli 33 e 36 regolano, rispettivamente, la cessazione di efficacia delle precedenti disposizioni e l'entrata in vigore della nuova legge.

# DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il « Fondo per l'indennità agli impiegati » di cui al regio decreto 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge, con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e al decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708, cessa la sua attività e viene costituito in sua vece un « Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati ».

Il Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati ha lo scopo:

*a*) di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza o di inadempienza del medesimo, ai sensi del successivo articolo 4, nel pagamento delle indennità di anzianità dovute agli impiegati dipendenti o agli aventi diritto per la cessazione del rapporto di impiego;

*b*) di corrispondere un'indennità integrativa, secondo le norme stabilite negli articoli successivi, nei casi di morte dell'impiegato o di suo licenziamento per invalidità permanente, quando rispettivamente la morte o l'invalidità siano avvenute prima del compimento del decimo anno di servizio.

Sono compresi fra le categorie cui si applica la presente legge i dirigenti tecnici e amministrativi aventi rapporto d'impiego.

Il Fondo è gestito, sotto il controllo dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, a mezzo del proprio Consiglio di amministrazione con la collaborazione di un Comitato composto ai sensi del successivo articolo 29.

ART. 2.

Ai datori di lavoro, compresi gli Enti pubblici, in quanto il rapporto di impiego dei loro dipendenti non sia disciplinato da leggi o regolamenti speciali che prevedano una diversa forma di garanzia per le indennità di anzianità ed integrativa, è fatto obbligo di versare, entro il 31 marzo di ogni anno, un contributo pari all'1 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità di anzianità maturate a favore dei rispettivi impiegati al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta percentuale potrà essere variata di anno in anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,

di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 29, in base al rendiconto economico di gestione di competenza dell'anno precedente.

Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di cui al precedente comma dovrà essere versato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'impiegato al quale viene liquidata l'indennità di anzianità, essendo mantenuto in servizio, conserva, per i successivi aumenti di retribuzione, i diritti derivanti dalla sua anzianità iniziale, e il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo al Fondo in conformità del presente articolo.

ART. 3.

I datori di lavoro di cui al precedente articolo 2 devono presentare al Fondo, entro il mese di febbraio di ogni anno, la denuncia nominativa degli impiegati dipendenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, indicando per ciascuno di essi la data di assunzione in servizio, la retribuzione globale annua lorda e l'ammontare delle indennità di anzianità maturate al 31 dicembre predetto. Nella denuncia dovrà essere indicato altresì il settore di attività e la categoria a cui il datore di lavoro appartiene, il contratto collettivo che regola il rapporto di impiego, nonché la somma che il datore di lavoro è tenuto a versare a titolo di contributo a norma dell'articolo 2.

La denuncia relativa alla situazione dell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge sarà presentata entro tre mesi dalla data stessa.

ART. 4.

Il Fondo, sempre che gli impiegati o gli aventi diritto abbiano provveduto tempestivamente alle incombenze di legge per la tutela del loro credito, e non sussista controversia in materia, eseguirà direttamente, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, il pagamento delle indennità di anzianità maturate, previa detrazione delle somme eventualmente pagate dal datore di lavoro.

Qualora il datore di lavoro non adempia, in caso di risoluzione del rapporto d'impiego che dia diritto all'indennità di anzianità, alla corresponsione dell'indennità dovuta o vi adempia in misura parziale, l'impiegato o gli aventi diritto possono, previa diffida al da-

tore di lavoro, da comunicarsi anche al Fondo, e trascorsi 15 giorni dalla diffida medesima, chiedere il pagamento dell'indennità al Fondo. Il Fondo, ove non sussista contestazione in materia e il datore di lavoro sia rimasto inadempiente, eseguirà il pagamento dell'indennità insoluta entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato e avrà diritto di rivalsa verso il datore di lavoro.

Il Fondo è surrogato di diritto all'impiegato, o ai suoi aventi diritto, nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro ai sensi degli articoli 2751 e 2776 del Codice civile per le somme da esso pagate a norma del presente articolo.

È esclusa dalla garanzia la parte di indennità che si riferisce ad aumenti di retribuzione intervenuti da meno di un anno rispetto alla data di cessazione del rapporto di impiego, sempreché detti aumenti non siano dovuti per disposizioni di legge o di contratti collettivi o di accordi sindacali.

ART. 5.

L'indennità integrativa di cui all'articolo 1, lettera *b*), sarà pagata direttamente dal Fondo agli aventi diritto entro 15 giorni dalla esibizione dei documenti necessari da parte degli interessati.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire agli interessati ed al Fondo, nel termine di 10 giorni dalla richiesta, gli elementi in suo possesso occorrenti per la liquidazione dell'indennità. In caso di controversia sul diritto all'indennità integrativa o sul suo ammontare, il Fondo deve pagare agli aventi diritto, entro 15 giorni dalla data di presentazione dei documenti, la parte incontestata dell'indennità integrativa.

ART. 6.

Agli effetti dell'indennità integrativa prevista dall'articolo 1, lettera *b*), si considera invalido permanente l'impiegato che per menomazione fisica o psichica, intervenuta durante il periodo del rapporto di impiego, non sia in grado di disimpegnare le proprie mansioni e venga per tali ragioni esonerato dal servizio.

ART. 7.

Nel caso di morte dell'impiegato l'indennità prevista nell'articolo 1, lettera *b*), è dovuta anche se il decesso sia avvenuto entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto d'impiego determinata da una delle cause che diano di-

ritto alla corresponsione dell'indennità di anzianità o di altra forma di previdenza sostitutiva dell'indennità stessa.

ART. 8.

In caso di decesso dell'impiegato hanno diritto all'indennità integrativa il coniuge, i figli minori e, se viventi a carico, i figli maggiorenni, i genitori e gli altri parenti entro il secondo grado. Sono equiparati ai figli gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati.

La ripartizione è fatta in parti uguali.

ART. 9.

L'indennità integrativa viene calcolata con le stesse norme con cui si determina l'indennità di anzianità, ferma restando, per tale calcolo, la esclusione di cui all'ultimo comma dell'articolo 4; il suo ammontare è commisurato alla retribuzione in atto alla data della risoluzione del rapporto ed al numero degli anni mancanti per il raggiungimento della anzianità di servizio di dieci anni.

Se l'impiegato muoia lasciando più di tre figli minori, l'indennità stessa è aumentata nella misura corrispondente ad un anno per ogni figlio minore oltre il terzo. Tale aumento ha luogo anche nel caso di licenziamento dell'impiegato per sopraggiunta invalidità permanente.

In ogni caso l'indennità integrativa, con l'aggiunta dell'indennità dovuta dal datore di lavoro, non può superare quanto sarebbe spettato all'impiegato al compimento del 65° anno di età.

ART. 10.

L'indennità integrativa non spetta qualora l'impiegato non abbia compiuto sei mesi di servizio o abbia superato il 65° anno di età.

Nel caso che l'impiegato, nel decennio antecedente alla morte o allo stato di invalidità permanente, abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro, in virtù di successivi contratti di impiego, per la determinazione del diritto all'indennità integrativa e del suo ammontare si cumulano le varie anzianità di servizio maturato nel decennio per le quali non si verifica una interruzione superiore ai sei mesi.

ART. 11.

Lo stato di invalidità permanente di cui all'articolo 6 deve risultare da un certificato medico debitamente autenticato.

Il Fondo può disporre l'accertamento dell'invalidità per mezzo di medici di sua fidu-

cia; in caso di contestazione, l'accertamento è deferito ad un collegio composto di tre medici, uno designato dal Fondo, uno dall'impiegato ed il terzo di comune accordo o, in difetto, il medico provinciale del luogo di residenza dell'impiegato.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

Le spese e gli onorari per i componenti del collegio medico sono a carico del Fondo; ove però l'invalidità non sia riconosciuta, metà delle spese e degli onorari suddetti è a carico dell'impiegato.

ART. 12.

Sono esonerati dall'obbligo dell'iscrizione e dei versamenti di cui all'articolo 2 i datori di lavoro che abbiano stipulato o stipulino dopo la pubblicazione della presente legge, e mantengano in vigore, contratti di assicurazione o di capitalizzazione che garantiscano, in ogni caso di risoluzione del rapporto di impiego, il pagamento di una somma non inferiore all'ammontare dell'indennità di anzianità dovuta all'impiegato e dell'indennità integrativa di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1, purché i contratti siano estesi alla totalità degli impiegati dipendenti ed abbiano come beneficiari, per la parte afferente all'indennità di anzianità e all'indennità integrativa, gli impiegati stessi o, in caso di premorienza, i loro aventi diritto, con la sola eccezione per i casi di risoluzione immediata del rapporto di impiego per cause dovute a colpa dell'impiegato le quali non consentano la prosecuzione sia pure provvisoria del rapporto e per le quali non sussista diritto all'indennità, e di risoluzione per dimissioni che non comporti diritto all'indennità.

Il datore di lavoro che si avvalga dell'esonero di cui sopra deve darne comunicazione al Fondo entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge per i contratti già stipulati, ed entro un mese dalla loro stipulazione per quelli che vengano stipulati successivamente, rimettendo una dichiararazione dell'ente assicuratore da cui risultino gli estremi dei contratti stessi.

ART. 13.

I datori di lavoro che abbiano stipulato o stipulino dopo la pubblicazione della presente legge, contratti di assicurazione o di capitalizzazione a norma del precedente articolo 12 potranno avvalersi della facoltà di ammortizzare, in annualità uguali, per un periodo pari a quello della durata dell'assicurazione per i singoli dipendenti ed in ogni caso in non più di quindici annualità uguali, i

premi unici pari all'indennità di anzianità maturata alla data di stipulazione dei contratti stessi, nonché i premi unici integrativi dovuti successivamente e pari all'aumento di indennità maturata conseguente ad aumenti di retribuzione.

I datori di lavoro che si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma sono tenuti ad iscriversi al Fondo per la durata del periodo di ammortamento, versando però la sola parte del contributo di cui all'articolo 2 relativa al rischio di insolvenza per la parte di indennità di anzianità che, in conseguenza dell'ammortamento, non risulta garantita dai contratti stessi.

Nelle denuncie da effettuare al Fondo a norma dell'articolo 3, i datori di lavoro di cui al comma precedente dovranno, oltre che indicare l'ammontare delle indennità di anzianità maturate al 31 dicembre dell'anno precedente, rimettere una dichiarazione dell'ente assicuratore da cui risulti la parte delle indennità stesse garantite alla detta data, per il caso di licenziamento, dai contratti stipulati.

ART. 14.

Per i contratti di assicurazione o di capitalizzazione che siano stati stipulati prima della data di pubblicazione della presente legge e che non vengano adeguati, entro tre mesi da tale data, ai sensi del primo comma del precedente articolo 12, il datore di lavoro ha facoltà:

*a*) di mantenere in vigore i contratti stessi in base alle prestazioni assicurative in atto; in tale caso egli è tenuto ad iscriversi al Fondo versando il contributo di cui all'articolo 2, limitatamente alla parte di indennità di anzianità non garantita dai contratti stessi;

*b*) di non proseguire il pagamento dei premi con la conseguente applicazione delle condizioni di polizza relative alla riduzione delle prestazioni assicurate; in tal caso egli è tenuto ad iscriversi al Fondo effettuando il versamento del contributo di cui all'articolo 2 commisurato alla differenza tra l'importo complessivo delle indennità maturate e il valore di riscatto dei contratti ridotti e gli interventi del Fondo sono limitati alla parte delle prestazioni non garantite dai contratti medesimi.

ART. 15.

Non è consentita la risoluzione dei contratti di assicurazione o di capitalizzazione se non in dipendenza della cessazione dal servizio dell'impiegato assicurato.

Qualora, all'atto in cui gli enti di assicurazione o di capitalizzazione effettuano la li-

quidazione dei contratti stipulati a norma dei precedenti articoli 12, 13 e 14, il datore di lavoro abbia già provveduto a corrispondere all'impiegato o agli aventi diritto l'indennità di anzianità spettante in dipendenza dell'avvenuta risoluzione del rapporto d'impiego, o parte di essa, gli enti assuntori dei contratti, sempreché la liquidazione complessiva fatta all'impiegato o agli aventi diritto sia corrispondente all'ammontare dell'indennità dovuta o a quella maggiore risultante dal contratto assicurativo, potranno rimborsare direttamente il datore di lavoro della parte della somma da liquidare, in dipendenza dei contratti stipulati, corrispondente all'importo pagato.

ART. 16.

Sono esonerati dall'obbligo dell'iscrizione e dei contributi di cui all'articolo 2 della presente legge gli Istituti ed Enti di credito e di assicurazione di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale e le Casse di risparmio.

Possono, altresì, essere esonerate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, e per le imprese assicuratrici anche di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, singole aziende di credito e imprese assicuratrici che, fra capitale versato e riserve patrimoniali, abbiano un patrimonio non inferiore a 500 milioni di lire.

Le aziende esonerate ai sensi del presente articolo sono tenute a corrispondere, a proprio carico, l'indennità integrativa di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 17.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere esonerati dall'obbligo dell'iscrizione e dal contributo di cui all'articolo 2 i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano provveduto all'accantonamento, presso istituzioni previdenziali o di accantonamento, delle somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di anzianità o, in sostituzione di questa, di altre prestazioni equivalenti dovute in dipendenza della risoluzione del rapporto di impiego.

Dette istituzioni debbono avere patrimonio e amministrazione autonomi e una impostazione tecnica che garantisca:

*a*) le prestazioni per il caso di risoluzione del rapporto di impiego che dia diritto all'indennità di anzianità;

*b*) l'indennità integrativa di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1;

*c*) l'integrale corresponsione dell'indennità di anzianità in caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'azienda.

Il datore di lavoro che abbia ottenuto l'esonero ai sensi del presente articolo è tenuto ad effettuare presso l'istituzione previdenziale o di accantonamento, entro il 31 marzo di ogni anno, il conguaglio fra gli accantonamenti effettuati e l'ammontare complessivo delle indennità di anzianità maturate dagli impiegati dipendenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, salvo diverso sistema da determinarsi nel decreto di esonero.

ART. 18.

I datori di lavoro possono, in luogo del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge, accantonare presso il Fondo le indennità di anzianità da corrispondere ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Gli accantonamenti da effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere pari all'ammontare delle indennità di anzianità che spetterebbero agli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, calcolate al 31 dicembre di ogni anno, e i relativi versamenti o conguagli devono essere effettuati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

È data facoltà al datore di lavoro di ammortizzare, in non più di 15 annualità di uguale importo, l'ammontare delle indennità maturate, nonché gli aumenti di indennità conseguiti ad aumenti di retribuzione. In tal caso il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo, per la durata del periodo di ammortamento, il contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per la parte dell'indennità di anzianità non versata.

ART. 19.

Il Fondo terrà una gestione speciale degli accantonamenti di cui al precedente articolo 18. Essa deve avere contabilità distinta e un'impostazione tecnica che garantisca:

*a*) un interesse annuo ai datori di lavoro nella misura che sarà determinata, entro il limite massimo del 4 per cento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

*b*) l'indennità integrativa ai sensi delle norme della presente legge.

ART. 20.

Avvenuta la risoluzione del rapporto di impiego che importi la corresponsione dell'indennità di anzianità, il Fondo è tenuto a pagare al datore di lavoro che abbia effettuato gli accantonamenti ai sensi del precedente articolo 18, entro dieci giorni dalla richiesta del datore di lavoro medesimo e nei limiti di quanto risulta accantonato a favore dell'impiegato cessato dal servizio, la somma corrispondente all'indennità di anzianità liquidata dal datore di lavoro all'impiegato predetto o ai suoi aventi diritto.

In caso di risoluzione immediata del rapporto d'impiego per cause dovute a colpa dell'impiegato, le quali non consentano la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto e non sussista diritto all'indennità, ed in caso di risoluzione per dimissioni che non comporti diritto all'indennità, il Fondo, qualora non sussista controversia in materia, rimborserà, in sede di conguaglio, ai sensi dell'articolo 18, i versamenti effettuati dal datore di lavoro per detto impiegato.

Sugli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, il Fondo eseguirà i pagamenti per indennità di anzianità ai sensi dell'articolo 4 della presente legge. A garanzia della parte dell'indennità di anzianità risultante scoperta presso il Fondo, fra quanto accantonato dal datore di lavoro a tale titolo in sede di conguaglio ai sensi dell'articolo 18 e l'ammontare effettivo dell'indennità che il Fondo è tenuto a corrispondere all'impiegato o ai suoi aventi diritto nel caso che si verifichi il fallimento o la liquidazione coatta dell'azienda nel periodo intercorrente fino al successivo conguaglio, il datore di lavoro, qualora non si verifichi l'obbligo del contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo 18, è tenuto a versare al Fondo un contributo determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in una aliquota percentuale dell'interesse annuo spettante allo stesso datore di lavoro ai sensi dell'articolo 19, lettera *a*).

ART. 21.

Gli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro presso il Fondo indennità impiegati ai sensi del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, passano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,

al Fondo di garanzia e di integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il datore di lavoro può richiedere che sugli accantonamenti ad esso intestati sia addebitato quanto egli è tenuto a versare ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e può effettuare prelevamenti in caso di pagamento di indennità di anzianità per risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di impiegati da esso dipendenti, nei limiti di quanto risulta accantonato per ciascun impiegato cessato dal servizio.

Il datore di lavoro può chiedere altresì, ove intenda provvedere alla stipulazione di un contratto di assicurazione o di capitalizzazione ai sensi dell'articolo 12, che gli accantonamenti ad esso intestati siano destinati a copertura delle indennità di anzianità maturate alla data di stipulazione del contratto medesimo, oppure, ove intenda accantonare, ai sensi degli articoli 18 e 19, le indennità dovute ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto, può richiedere che gli accantonamenti ad esso intestati siano destinati a copertura dei versamenti relativi.

Sugli accantonamenti di cui al presente articolo il Fondo continuerà a corrispondere al datore di lavoro un interesse annuo in misura adeguata alle esigenze della gestione del Fondo, determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 22.

Le somme dovute, per effetto della presente legge, al Fondo di garanzia, agli Enti di assicurazione o di capitalizzazione per i contratti di cui agli articoli 12, 13 e 14, lettera *a*), ed alle Istituzioni previdenziali o di accantonamento di cui all'articolo 17, sono esenti da qualsiasi tassa o imposta indiretta sugli affari, fatta eccezione, per quanto attiene all'imposta sulle assicurazioni, della parte di premio eccedente le prestazioni di legge. Dette somme sono ammesse in detrazione dal reddito agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per la parte di competenza di ciascun esercizio.

È ammessa inoltre la detrazione dal reddito, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, delle indennità di anzianità al personale maturate in ciascun esercizio e non versate al Fondo, agli Enti di assicurazione o di capitalizzazione ed alle Istituzioni previdenziali o di accantonamento.

L'ammontare di tali indennità sarà determinato sulla base delle denuncie di cui all'ar-

ticolo 3 della presente legge o, in mancanza delle denuncie stesse, in relazione alla situazione giuridica dei singoli dipendenti in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.

L'imposta di ricchezza mobile, categoria C. 2 e l'imposta complementare sono dovute, al momento della liquidazione delle indennità, dal datore di lavoro o, nel caso di pagamento diretto, dal Fondo, dagli Enti di assicurazione o di capitalizzazione e dagli Istituti previdenziali o di accantonamento, fermo restando l'obbligo della rivalsa sui prestatori d'opera.

ART. 23.

Tutte le operazioni inerenti all'amministrazione del Fondo per gli scopi previsti dall'articolo 1, lettere *a*) e *b*) della presente legge, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta indiretta sugli affari.

ART. 24.

Sulle somme versate al Fondo in esecuzione della presente legge non può esercitarsi alcun diritto o pretesa dei creditori del datore di lavoro.

ART. 25.

I crediti del Fondo verso i datori di lavoro per le somme non corrisposte godono del privilegio stabilito per i contributi delle assicurazioni sociali.

ART. 26.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le forme di investimento delle somme accantonate presso il Fondo.

ART. 27.

Il datore di lavoro che non provveda nei termini stabiliti alla denuncia di cui al primo comma dell'articolo 3, o vi provveda in modo inesatto o incompleto, è punito con l'ammenda fino a lire 20.000.

Il datore di lavoro che non fornisca agli interessati od al Fondo gli elementi in suo possesso occorrenti per la liquidazione dell'indennità integrativa, o li fornisca inesatti o incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire 2.000 per ogni impiegato cui si riferisca la contravvenzione.

Il datore di lavoro che non provveda a versare al Fondo o all'istituzione previdenziale

o di accantonamento di cui all'articolo 17, le somme dovute, nella misura e nei termini stabiliti dalle norme della presente legge, è tenuto a corrispondere al Fondo stesso, o all'istituzione predetta, le somme non versate a siffatto titolo aumentate dell'indennità di mora nella misura del 7 per cento annuo, nonché a rimborsare al Fondo, o all'istituzione predetta, le somme da detti enti corrisposte agli aventi diritto per l'indennità integrativa, ed è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Il datore di lavoro che non corrisponda all'impiegato o ai suoi aventi diritto l'indennità di anzianità ad essi dovuta, è tenuto a rimborsare al Fondo le somme da questo pagate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge aumentate dell'indennità di mora nella misura del 7 per cento e di una somma aggiuntiva pari all'ammontare delle somme medesime, ed è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

ART. 28.

Il Fondo terrà gestioni distinte per settori di attività e per quelle categorie che siano determinate a tale scopo con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 29.

ART. 29.

Il Comitato previsto dall'articolo 1, ultimo comma, è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o, in sua vece, da un componente del Comitato esecutivo dell'Istituto, da esso delegato, ed è composto:

da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da due rappresentanti del Ministero del tesoro;

da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori, rispettivamente per ognuno dei settori della agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito, dell'assicurazione, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, con esclusione, però, di quei settori le cui aziende siano state esone-

rate, con provvedimento di carattere generale, dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo;

dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il capo servizio addetto al Fondo partecipa alle riunioni con parere consultivo.

ART. 30.

Spetta al Comitato:

1) esaminare il rendiconto annuale di cui all'articolo 2 e formulare proposte in merito al Consiglio di amministrazione dell'Istituto gestore;

2) controllare la regolarità dei versamenti effettuati dai datori di lavoro;

3) esprimere parere, ove ne sia richiesto dall'Istituto gestore, sui pagamenti da effettuarsi da parte del Fondo;

4) dare parere sulle questioni sorgenti dall'applicazione della presente legge e delle altre eventuali norme che potranno essere emanate successivamente;

5) fare proposte al Consiglio di amministrazione dell'Istituto gestore per quanto attiene al funzionamento del Fondo;

6) fare proposte per l'emanazione dei provvedimenti occorrenti per l'applicazione della presente legge;

7) decidere sui ricorsi degli interessati riguardanti:

*a*) le determinazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni concernenti l'obbligo del datore di lavoro di effettuare i versamenti al Fondo e la misura di tali versamenti;

*b*) la contestazione in sede di conguaglio sui versamenti stessi;

*c*) la misura e il pagamento dell'indennità nei casi previsti dalla lettera *a*) dell'articolo 1;

*d*) le liquidazioni delle indennità integrative di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1;

*e*) ogni altra contestazione tra il Fondo e le parti interessate relativa all'applicazione della presente legge e delle altre eventuali norme che potranno essere emanate successivamente.

Il Comitato può istituire nel proprio seno sottocomitati per lo studio delle questioni concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente legge e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di quelle altre questioni che riterrà opportuno.

Le decisioni del Comitato debbono essere emesse entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

ART. 31.

Contro le decisioni adottate dal Comitato ai sensi del n. 7 dell'articolo precedente è ammesso ricorso, sia da parte dell'Istituto gestore che dagli interessati, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in via definitiva.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione davanti all'autorità giudiziaria entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione ministeriale.

ART. 32.

Le funzioni di controllo sulla gestione del Fondo sono esercitate dal Collegio dei sindaci dell'Istituto gestore, integrato, per questo compito, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato del Fondo è tenuto a presentare il rendiconto annuale dell'esercizio precedente al Collegio dei sindaci accompagnandolo con una propria relazione.

Il Collegio dei sindaci, entro quindici giorni dalla comunicazione esamina il bilancio e fa su di esso la sua relazione, che viene comunicata al Consiglio di amministrazione dell'Istituto gestore.

Il bilancio, approvato dal Consiglio di amministrazione, è trasmesso, a cura del presidente dell'Istituto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro unitamente alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

ART. 33.

Sono abrogati il regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e il decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708.

Fino alla data di entrata in vigore della presente legge il pagamento dell'indennità integrativa di cui alla legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e al decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708, fa carico al Fondo soppresso solo entro i limiti delle disponibilità che la gestione del Fondo stesso presenta a tale titolo; la eventuale rimanenza a copertura dell'intero importo delle indennità in parola dovuto agli aventi diritto, fa carico alla gestione del nuovo Fondo di garanzia e di integrazione di cui alla presente legge.

Qualora si tratti di indennità integrative dovute a dipendenti di datori di lavoro che,

in virtù del decreto 9 aprile 1946, n. 298, e successive disposizioni, si siano avvalsi della facoltà di prorogare i versamenti e che a norma della presente legge sono esonerati dall'obbligo della iscrizione al nuovo Fondo di garanzia e di integrazione, la liquidazione delle indennità medesime sarà fatta, sulle disponibilità del Fondo soppresso, proporzionalmente agli accantonamenti effettivamente eseguiti da ciascun datore di lavoro rispetto a quelli dovuti in base alle indennità maturate; la eventuale rimanenza a copertura dell'intero importo dell'indennità in parola dovuto agli aventi diritto, farà carico al datore di lavoro o all'istituzione previdenziale o di accantonamento presso la quale il datore di lavoro sia iscritto ai sensi dell'articolo 17.

ART. 34.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, sentito il Comitato di cui all'articolo 29, saranno emanate le norme regolamentari eventualmente necessarie per il funzionamento del Fondo.

ART. 35.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dall'Ispettorato del lavoro.